



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

			P	A
Presidente	Luca	Zaia		
Vicepresidente	Marino	Zorzato		
Assessori	Renato	Chisso		
	Roberto	Ciambetti		
	Luca	Coletto		
	Maurizio	Conte		
	Marialuisa	Coppola		
	Elena	Donazzan		
	Marino	Finozzi		
	Massimo	Giorgetti		
	Franco	Manzato		
	Remo	Sernagiotto		
	Daniele	Stival		
Segretario	Antonio	Menetto		

Struttura amministrativa competente:
UNITA' DI PROGETTO CACCIA E PESCA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1730 del 29 GIU. 2010

OGGETTO: Stagione venatoria 2010-2011. Approvazione del calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n. 50/1993).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Viene approvato l'annuale calendario venatorio regionale che regolerà l'esercizio della caccia nel Veneto per la stagione 2010-2011, sentite le Province ed il parere tecnico-scientifico dell'ISPRA.

L'Assessore regionale Daniele Stival riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", sentite le Province e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica – INFS (*organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, ora ISPRA*), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.

Il calendario venatorio deve indicare:

- le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi del comma 1, art. 18 della legge n. 157/92;
- il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
- il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto ad invitare le Province ad avanzare motivate proposte riguardanti i contenuti del calendario venatorio per la stagione 2010/2011 come dedotti dai commi 2 e 3 dell' art. 16 della L.R. n. 50/93.

La competente Struttura regionale ha quindi provveduto a trasmettere all'ISPRA il progetto di calendario venatorio 2010/2011 per l'acquisizione del previsto parere consultivo.

Con l'allegata nota di riscontro prot. n. 20472/T-A11 del 10.06.2010, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, l'ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.

Nell'ambito di detto parere l'ISPRA ha rappresentato una sostanziale condivisione in ordine all'impostazione del calendario, fatto salvo il suggerimento ad operare taluni approfondimenti su alcune tematiche, come di seguito riportato.

1) *ANTICIPAZIONE DEL PRELIEVO*

Nel merito del suggerimento di limitare l'orario di caccia sino alle ore 13.00, si ritiene che l'applicazione del suggerimento medesimo comporti un incremento della pressione venatoria nell'arco della giornata, e ciò in un periodo (appunto la pre-apertura) nel quale i prelievi venatori sono concentrati su un numero limitato di specie. Si ritiene pertanto che l'esercizio venatorio nelle giornate ammesse alla pre-apertura debba essere consentito nell'arco dell'intera giornata venatoria.

Per quanto riguarda invece la limitazione territoriale alla specie merlo si conferma che, in territorio veneto, la specie è ovunque presente, dalla zona montana alla zona lagunare e valliva; la specie risulta pertanto prelevabile in "pre-apertura" anche in pianura (*come da compendio tecnico-scientifico che accompagna il Piano faunistico-venatorio regionale 1996-2001*).

Da ultimo si evidenzia che le due giornate di pre-apertura alla sola specie Tortora (*Streptopelia turtur*) si giustificano anche sotto i profili di un contenimento dei danni in un momento particolarmente critico per talune produzioni agricole.

2) *PERIODI DI CACCIA*

Si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (*date separate da sole dodici giornate*) non sia dato riscontrare, nei nostri ambienti, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi). Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (*nel suddetto arco temporale*) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

3) *FORME DI CACCIA*

Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla caccia vagante con l'ausilio del cane, che non dovrebbe protrarsi oltre la fine del mese di dicembre, si dà atto che il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano (*per il quale si rende necessario l'utilizzo del cane*) è consentito sino al 30 dicembre 2010 con deroga al 31 gennaio 2011 limitata alle Aziende faunistico-venatorie e alle Aziende agro-turistico-venatorie.

Per quanto concerne le altre specie cacciabili nel mese di gennaio, si evidenzia che il relativo prelievo viene realizzato prevalentemente da appostamento.

4) *SPECIE OGGETTO DI CACCIA*

Per quanto concerne la pernice rossa (*Alectoris rufa*) si ritiene che le riserve formulate da parte dell'ISPRA (*concernenti l'inquinamento genetico che potrebbe conseguire all'immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie, di un taxon non autoctono*) siano superabili alla luce dei riscontri tecnico-scientifici a suo tempo operati nel Veneto in occasione della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale 1996-2000.

Al riguardo si richiama quanto, nel merito, viene evidenziato dal richiamato compendio tecnico-scientifico che accompagna detto Piano (pagina 67): "*Attualmente viene reintrodotta in discreto numero quale oggetto di gare cinofile oppure in Aziende agro-turistico-venatorie ed in Aziende faunistico-venatorie, dato che il suo allevamento in cattività non presenta difficoltà di rilievo. In poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé e non si conoscono episodi di nidificazione*".

Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna introduzione in natura di specie alloctona, e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.

Per quanto riguarda le specie lepre bianca (*Lepus timidus*), pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrax*) e coturnice (*Alectoris greca*), si dà atto che le medesime sono oggetto di prelievo:

- sulla base dei calendari venatori integrativi e dei piani di abbattimento approvati dalle Province per la Zona faunistica delle Alpi (*art. 16, comma 4 della L.R. 50/93*);
- sulla base di censimenti specifici volti a stabilire il numero di capi prelevabili localmente.

Per quanto concerne la specie stanziale starna (*Perdix perdix*), nel prendere atto che è in corso di definizione un Piano d'azione nazionale specifico per detta specie, si evidenzia che il progetto di calendario venatorio regionale 2010-2011 trasmesso all'ISPRA introduce (su richiesta delle Amministrazioni provinciali) significative limitazioni all'attività venatoria avente per oggetto le specie stanziali: vengono infatti introdotte le cosiddette giornate fisse (due o tre, a fronte delle cinque consentite in caso di libera scelta) o l'obbligo di predisporre piani di prelievo (Provincia di Rovigo). Di tali limitazioni beneficerà anche la specie stanziale starna.

Si dà comunque atto che, alla luce del parere ISPRA che verrà reso noto alle Province venete per il tramite della notifica del presente provvedimento, la competente Struttura regionale istruirà eventuali richieste di ulteriori limitazioni (o di divieto venatorio) a carico della specie stanziali e della specie Starna in particolare, accompagnate da dettagliate proposte su base progettuale che evidenzino lo status locale delle popolazioni, il trend evolutivo e gli obiettivi gestionali perseguiti, il tutto a supporto non solo di un eventuale provvedimento integrativo al calendario venatorio oggetto del presente provvedimento, bensì anche del redigendo Piano d'azione nazionale.

Per quanto concerne la specie combattente (*Philomachus pugnax*), si evidenzia che trattasi di specie cacciabile (ai sensi dell'art.18 della legge 157/92) che già si avvale di un regime "limitativo" dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000. Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide venete, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie combattente del tutto trascurabile.

Identiche considerazioni valgono per la specie moretta (*Aythya fuligula*), la cui somiglianza con la specie protetta moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) non riveste alcun risvolto pratico in termini conservazionistici proprio perché nelle aree umide (aree che ricadono in Rete Natura 2000) la specie moretta (*Aythya fuligula*) non è cacciabile ai sensi del richiamato Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni.

Coerente peraltro con le indicazioni dell'ISPRA è la diminuzione, rispetto alla passata stagione venatoria 2009-2010, dei carnieri relativi alle suddette due specie.

5) *GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE IN OTTOBRE E NOVEMBRE*

Si prende atto innanzitutto che non risultano sussistenti riscontri tecnico-scientifici che attestino effetti negativi causati dalle giornate integrative alla migratoria (*mesi di ottobre e novembre*).

Si dà atto che le giornate integrative non sono previste all'interno delle Aziende faunistico-venatorie, e cioè nel territorio regionale dove vengono realizzati la quasi totalità dei prelievi di soggetti appartenenti alle specie migratrici acquatiche, specie segnalate dall'ISPRA quali meritevoli di particolare attenzione in termini di quantificazione dei carnieri.

6) *CARNIERI*

Nel prendere atto delle osservazioni formulate dall'ISPRA, si evidenzia che il progetto di calendario venatorio ripropone l'attestazione del carniere massimo stagionale riferito alla migratoria della stagione venatoria 2009/2010, pur in presenza di riscontri diretti (censimenti) che attestano un progressivo incremento delle presenze di anatidi nel sistema vallivo-lagunare veneto.

7) *ADDESTRAMENTO CANI*

Premesso che la data di inizio per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art.18, comma 2 della L.R. n. 50/93), si evidenzia come il progetto di calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l'allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si evidenzia, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali, Enti in grado, sulla base di specifiche e consolidate competenze tecniche in materia faunistico-venatoria, di riscontrare nel concreto l'applicabilità al territorio veneto delle prospettazioni oggi proposte dall'ISPRA.

8) **ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA REGIONALE**

Da ultimo, per quanto concerne le ultime osservazioni prodotte dall'ISPRA attinenti ad aspetti non destinati ad avere effetti immediati sulla regolamentazione della caccia attraverso lo strumento del calendario venatorio, si rappresenta quanto segue:

- Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA Si evidenzia che nelle misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con L.R. n. 1 del 5 gennaio 2007 (caccia nelle zone umide che ricadono nei siti di Rete Natura 2000 del Veneto) si dà atto dell'entrata in vigore, dal 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide. Si evidenzia inoltre che le statistiche sui dati di abbattimento vengono effettuate dalle Province sulla base dei dati contenuti nei tesserini venatori, tesserini che debbono essere restituiti alle Province medesime entro il 31 marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria (articoli 14, comma 6, e 35, comma 1 lettera c della L.R. n. 50/93). Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato per il tramite della vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com'è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, del Corpo Forestale dello Stato, delle guardie addette ai parchi, della polizia giudiziaria, delle guardie giurate comunali, forestali e campestri, delle guardie private riconosciute, delle guardie ecologiche e zoofile (art. 27, comma 2 della Legge 157/92);
- Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati. Nel merito delle osservazioni formulate dall'ISPRA si osserva quanto segue:
 - a) non è dato sapere a quali recenti studi l'ISPRA faccia riferimento;
 - b) nessuna segnalazione dei pericoli paventati (impatti sulla sicurezza durante l'esercizio venatorio; impatti sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi) è stata mai formulata dalle Amministrazioni provinciali e dalle Riserve Alpine venete;
 - c) rarissimi risultano i casi di comportamenti non etici da parte dei cacciatori (animali feriti e non recuperati);
- Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000 Si dà atto che la Regione Veneto ha già provveduto a dare piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 79/409/CEE (ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono in territorio veneto si dovrà attenere alle specifiche misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con L.R. n. 1 del 5 gennaio 2007 nonché alle prescrizioni emanate con il presente Calendario venatorio in recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l'approvazione del calendario venatorio regionale medesimo di cui al progetto facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**.

Nel merito del calendario medesimo si evidenziano le novità più significative rispetto alla passata stagione:

1. vengono introdotte, su istanza delle Amministrazioni provinciali, limitazioni alla caccia alla selvaggina stanziale, limitazioni che prevedono prevalentemente la riduzione delle giornate assentite;
2. vengono riportate nel calendario medesimo le norme limitative per la caccia nelle ZPS, imposte dal Decreto ministeriale "Pecoraro Scanio" del 17 ottobre 2007, senza rinvio a successivo Decreto presidenziale al fine di conseguire una semplificazione a beneficio dell'utenza venatoria;
3. vengono ristabilite limitazioni ai carnieri giornalieri e stagionali relativi ad alcune specie di selvaggina migratoria acquatica (codone, canapiglia, moretta e combattente), in linea con le indicazioni dell'ISPRA;

Si dà atto altresì, in relazione all'istanza formalmente trasmessa dalla Provincia di Verona per l'inserimento del cinghiale tra le specie cacciabili, che viene preannunciato un ulteriore provvedimento di Giunta regionale concernente la gestione anche a fini venatori della specie cinghiale.

Da ultimo si rende opportuno dare atto, a seguito di richieste di interpretazione delle norme concernenti l'istituzione e il funzionamento delle zone per l'addestramento cani (art. 9, comma 2 lettera e) della L.R. 50/93), che non sussistono impedimenti giuridici all'istituzione, da parte delle Province, di zone

per l'addestramento cani a carattere temporaneo in corso di vigenza della pianificazione faunistico-venatoria provinciale, tenuto conto delle esigenze espresse anche dal mondo agricolo sotto i profili dell'indispensabile tutela delle colture.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni provinciali e del parere consultivo reso dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (**Allegato A**);

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTO l'articolo 16 della L.R. 50/93;

VISTO l'Allegato D della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012";

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare ed emanare il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2010/2011 così come riportato nell'**Allegato B**, facente parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che la competente Struttura regionale instruirà le eventuali richieste di ulteriore limitazione dei prelievi dei soggetti appartenenti alla specie starna (*Perdix perdix*) prodotte dalle Amministrazioni provinciali e, per loro tramite, dagli ATC interessati, accompagnate da dettagliate proposte su base progettuale che evidenzino lo status locale delle popolazioni, il trend evolutivo e gli obiettivi gestionali perseguiti, il tutto a supporto di un eventuale provvedimento che integri il calendario venatorio oggetto del presente provvedimento;
4. di dare atto che la Giunta regionale provvederà ad emanare specifiche disposizioni per la gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (*Sus scrofa*);
5. di dare atto che non sussistono impedimenti giuridici all'istituzione, da parte delle Province, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera e) della L.R. 50/93, di zone per l'addestramento cani a carattere temporaneo in corso di vigenza della pianificazione faunistico-venatoria provinciale, tenuto conto delle esigenze espresse anche dal mondo agricolo sotto i profili dell'indispensabile tutela delle colture

6. di provvedere alla trasmissione del calendario venatorio 2010-2011 di cui al presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alle Amministrazioni provinciali nonché alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Prot. n. 20472 /T-A 11 del 10 GIU. 2010

Alla Regione Veneto
Unità di Progetto Caccia e Pesca
VIA TORINO 110
30172 MESTRE VE
FAX: 041/2795504
e-mail: cacciapesca@regione.veneto.it

Oggetto: Calendario venatorio regionale per la stagione 2010/2011.

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Silvano Toso (Tel. 051/65.12.232 - Fax: 051/79.66.28 - e-mail: silvano.toso@isprambiente.it)

Facendo seguito alla richiesta di parere avanzata da codesta Amministrazione con nota n. 312897/48.27/D.760.01.2 del 04.6.2010 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio ad essa allegata, si comunica quanto segue.

Premessa - Tra gli argomenti delegati dallo Stato alle Regioni, siano esse a statuto speciale od ordinario, vi è anche la gestione faunistico-venatoria ed in particolare la regolamentazione della fruizione della risorsa fauna selvatica. Tale autonomia si estrinseca nei limiti delle tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura sanciti dalla Legge n. 157/92 e rimasti di pertinenza statale; si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia), della Corte Costituzionale (da ultimo la Sentenza n. 30/09).

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza, evitando, per quanto possibile, riferimenti specifici a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali. Di seguito vengono quindi formulate valutazioni articolate sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto appaiono meritevoli di un approfondimento ulteriore da parte di codesta Amministrazione; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione già prospettata.

Anticipazione del prelievo – Questo Istituto è del parere che un'anticipazione del prelievo possa essere consentita solo qualora una specie, in base allo stato di conservazione delle popolazioni locali, ma anche in base a considerazioni che tengono conto della fenologia della riproduzione e/o della migrazione, sia in grado di tollerare una forte pressione venatoria già all'inizio di settembre. In questo momento dell'anno, infatti, l'attività venatoria risulta scarsamente diversificata e quindi potenzialmente più impattante sulle poche specie teoricamente ammissibili, a differenza di quanto avviene nel periodo normale del prelievo.

Nel caso di specie ornamentali migratrici, un'eventuale anticipazione della caccia potrebbe essere compatibile con le esigenze di conservazione della fauna selvatica solo a condizione che non incida negativamente sui contingenti che nidificano in Italia. Per valutare tale incidenza occorre considerare per ciascuna specie sia l'entità delle popolazioni che si riproducono a livello locale, sia la fenologia con cui si manifesta la migrazione autunnale delle specie in questione. Inoltre, occorre tener presente la fenologia della riproduzione, ed in particolare i periodi sensibili indicati dalla

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Commissione Europea per consentire una corretta applicazione dell'art. 7, comma 4 della direttiva n. 79/409/CEE (si veda a riguardo il documento Key Concept (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/key_concepts_en.htm).

In base alle considerazioni sopra espresse e ai dati attualmente disponibili, si ritiene che un prelievo anticipato (dal 4 settembre 2010) a carico della tortora (*Streptopelia turtur*) possa essere consentito in relazione alla consistenza delle popolazioni nidificanti a livello locale ed all'esistenza di flussi migratori consistenti già a partire dalla fine di agosto. Va inoltre rilevato che questa specie già in settembre abbandona il territorio italiano e pertanto può essere cacciata solo per un breve periodo nella stagione di caccia indicata dal comma 1 dell'art. 18 della legge n. 157/92.

Lo stato di conservazione e la tendenza demografica recente delle popolazioni nidificanti di merlo (*Turdus merula*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e cornacchia nera (*Corvus corone corone*) nel Veneto sono tali da ritenere accettabile l'anticipazione del prelievo nelle date previste, consentendo tuttavia l'attività venatoria solo sino alle ore 13,00.. Per il merlo, la previsione di un limite di carniere 5 capi giornalieri per cacciatore, appare una misura accettabile; per questa specie, tuttavia, si è dell'avviso che la preapertura possa essere autorizzata solamente in corrispondenza della fascia collinare e montana della regione, dal momento che in pianura la popolazione nidificante risulta meno abbondante e più vulnerabile.

Periodi di caccia - Nel caso delle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi) lo *status* delle popolazioni presenti sul territorio regionale suggerisce l'opportunità di posticipare la data di apertura della stagione venatoria sino ad almeno l'inizio di ottobre. Ciò anche al fine di favorire il completamento dei cicli riproduttivi e/o lo sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate.

Forme di caccia - La caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, dovrebbe terminare non oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia alla volpe (*Vulpes vulpes*) in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti, una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. Tale fenomeno risulta aggravato quando il disturbo avviene nel periodo invernale in cui sono più efficaci i fattori della selezione naturale e quando i selvatici sono ancora immaturi. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguito, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) interferenza con le attività di ripopolamento invernale con selvaggina stanziale nella delicata fase di ambientamento, a cui si assommano i rischi esposti al punto a);
- c) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- d) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio, anche a carico delle specie stanziali ripopolate.

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Specie oggetto di caccia - Si ribadisce che la pernice rossa (*Alectoris rufa*) non fa parte della fauna autoctona veneta, essendo questo Galliforme originario delle regioni nord-occidentali d'Italia e di alcune aree della Toscana. L'inserimento della pernice rossa tra le specie cacciabili nelle aziende agri-turistiche venatorie, dove è consentito solo "l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento", si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03 e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico.

Considerato lo stato di conservazione delle popolazioni di lepre bianca (*Lepus timidus*), pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris greca*) presenti sull'arco alpino, ivi incluse quelle venete, ed il generale calo numerico dei contingenti, si è del parere che queste specie non possano essere gestite correttamente attraverso le forme di caccia programmata, così come previste dalla normativa nazionale per la generalità delle specie. In questi casi occorre subordinare un eventuale prelievo alla realizzazione di censimenti (monitoraggio, nel caso della lepre bianca) volti a pianificare il numero dei capi prelevabili localmente nelle singole unità di gestione, in modo da non compromettere ulteriormente la conservazione delle relative popolazioni.

Nelle more della definizione del Piano d'azione nazionale per la Starna, al fine di sviluppare una strategia nazionale che consenta, da un lato l'urgente conservazione delle popolazioni di Starna in grado di autoriprodursi (ormai estremamente rarefatte e localizzate) e, dall'altro, la possibilità di esercitare il prelievo venatorio solo in presenza di densità e consistenze di popolazione in grado di consentire la programmazione della sostenibilità del prelievo stesso, questo Istituto è del parere che:

1. la caccia alla Starna dovrebbe essere vietata nelle aree con attuale presenza di residue popolazioni ancora capaci di autoriprodursi (compresa una fascia di rispetto circostante di circa 10 km, da prevedersi anche nel caso in cui le medesime popolazioni siano localizzate entro il perimetro di aree protette), nonché nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione;
2. nell'arco di un periodo massimo di due mesi (preferibilmente 1° ottobre-30 novembre) la caccia alla specie potrebbe essere ammessa:
 - a) nelle aree ove i piani faunistico-venatori accerteranno in futuro l'avvenuta stabilizzazione di popolazioni reintrodotte ed un costante monitoraggio dimostri la sostenibilità del prelievo venatorio, che comunque non dovrebbe superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione ed il relativo piano di conservazione;
 - b) nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli ATC o AFV (comprese le "riserve di caccia" del Friuli Venezia Giulia) e approvati dalla Provincia, condizionati dalla esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso;
3. nelle AATV su esemplari immessi, in relazione con le finalità assegnate dalle norme vigenti nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2.

Nel caso del combattente (*Philomachus pugnax*), i dati dei censimenti effettuati sia in Italia, sia in altri Paesi europei e africani evidenziano un evidente calo della popolazione paleartica. L'allarmante situazione di questa specie suggerisce di intervenire con tempestività, prevedendo non solo interventi di tutela ambientale (come previsto dalla stessa direttiva n. 409/79/CEE), ma anche un maggiore livello di protezione in ambito comunitario. In attesa che vengano presi adeguati

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

provvedimenti a livello internazionale, si ritiene che il combattente dovrebbe essere escluso dall'elenco delle specie cacciabili nelle diverse regioni italiane.

La moretta (*Aythya fuligula*) è un'anatra tuffatrice il cui areale di nidificazione si estende nella parte nord-occidentale dell'Eurasia, mentre è presente nei paesi mediterranei sostanzialmente come specie migratrice e/o svernante. La popolazione complessiva è considerata stabile (Delany e Scott, 2006) e lo stato globale di conservazione sicuro, ma in Europa il trend recente (Bird Life International, 2004) mostra una discreta flessione e la specie è considerata "declining". La popolazione italiana nidificante è stimata attualmente in sole 50-60 coppie (Brichetti e Fracasso, 2003). I dati di distribuzione, consistenza e trend dei contingenti svernanti in Italia, aggiornati al 2000, sono reperibili in Baccetti *et al.*, 2002. Il confronto con i dati più recenti raccolti ed elaborati da questo Istituto, aggiornati al 2003, mostrano un trend di contrazione del numero degli individui svernanti nel nostro Paese (media degli individui contati nel quinquennio 1996-2000 del 27% inferiore a quella registrata nel periodo 1991-1995 ed ulteriore contrazione del 13% nel triennio 2001-2003); la diminuzione della media di esemplari segue un andamento parallelo alla diminuzione del numero massimo di individui censiti annualmente (6184 nel 2002). Questa tendenza è probabilmente spiegabile anche con il fatto che l'Italia rappresenta una parte estrema e marginale dell'area di svernamento. Va peraltro notato che, viste le caratteristiche della migrazione di questa specie e la localizzazione delle aree di svernamento, il numero degli individui svernanti coincide sostanzialmente con quello dei migratori che frequentano il nostro Paese. La situazione dello svernamento della moretta nel Veneto è caratterizzata da piccoli nuclei (ognuno costituito da poche decine di soggetti) in alcune zone umide costiere (spesso facenti parte di ZPS) e da una popolazione più importante presente nel complesso di zone umide costituito dal Lago di Garda (parte veneta e lombarda) e dal Lago del Frassino (n. medio: 669 ind. nel periodo 1991-95, 1638 ind. nel periodo 1996-2000 e 1468 ind. nel periodo 2001-2003). La ragione principale del vigente divieto di abbattimento della moretta nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS) è data dalla difficoltà di distinzione durante l'attività venatoria degli individui appartenenti a questa specie (in particolare le femmine) con soggetti appartenenti alla congenera moretta tabaccata *Aythya nyroca*; ciò può determinare l'abbattimento involontario di quest'ultima specie, considerata in declino e vulnerabile a livello sia europeo sia nazionale (Bird Life International, 2004; Melega, 2007). D'altra parte il problema del rischio di confusione con specie simili ("look-alike" species) è ricordato come elemento da tenere in attenta considerazione dalla Commissione Europea per regolamentare la caccia (si veda "Guidance document on hunting under Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds", 2004, paragrafi 2.6.3 - 2.6.13 ed in particolare il paragrafo 2.6.10). Evidentemente questo fattore di rischio non si determina solo nelle ZPS e ZSC, ma si estende a tutte le zone umide che durante la stagione venatoria possono essere frequentate da entrambe le specie, situazione che si presenta anche nel bacino del Lago di Garda. Alla luce dei dati distributivi, demografici e conservazionistici sopra sintetizzati e tenendo conto delle modalità con cui viene esercitato il prelievo degli Anatidi secondo quanto stabilito dal calendario venatorio regionale, questo Istituto ritiene che un regime di protezione della moretta in Veneto risulti auspicabile.

Giornate di caccia aggiuntive in ottobre e novembre - Considerata la necessità di pervenire a forme più razionali di gestione dell'avifauna migratrice, si conferma la necessità che codesta Amministrazione regionale promuova studi finalizzati a valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti degli uccelli migratori. In assenza di elementi di conoscenza specifici relativi all'entità ed alla fenologia del prelievo esercitato nella regione Veneto, in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, questo Istituto permane nell'impossibilità di valutare oggettivamente le possibili conseguenze derivanti dalla concessione di ulteriori due giornate per la caccia da appostamento, durante i mesi di ottobre e novembre.

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Carnieri - Nel caso della maggior parte delle specie ornitiche migratrici si ritiene che i limiti di carnieri prefissati per l'annata 2009/2010 siano ancora troppo elevati. Per stabilire un numero di capi abbattibili più rispondente al contesto faunistico regionale, sarebbe opportuno fare riferimento alla verifica dei carnieri realizzati negli ultimi anni e ai dati relativi alla consistenza locale delle diverse popolazioni. Una particolare attenzione andrebbe rivolta al caso dei *taxa* presenti sul territorio regionale con popolazioni numericamente ridotte e/o caratterizzate da andamenti demografici sfavorevoli. Nel caso degli uccelli acquatici, l'indicazione di limiti di carnieri più restrittivi appare una misura necessaria per assicurare la conservazione delle popolazioni oggetto di prelievo, così come per recepire le indicazioni contenute nell'accordo AEWa sottoscritto dall'Italia (si veda in proposito quanto riportato in seguito). Per le specie stanziali (oltre a quanto già evidenziato per le specie presenti in ambiente alpino) a livello dei singoli ATC, alle serie progressive dei carnieri dovrebbero essere affiancate ulteriori valutazioni, sulla base di accertamenti relativi all'abbondanza delle popolazioni nella fase pre-riproduttiva e al loro successo riproduttivo.

Addestramento cani - L'inizio dell'attività di addestramento cani alla terza domenica di agosto risulta prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani (Lepre e Fasianidi). Si ricorda che la stagione riproduttiva della Lepre si conclude agli inizi di ottobre e la fase di dipendenza degli ultimi nati termina alla fine dello stesso mese. Nel caso dei Fasianidi, l'incidenza delle covate tardive risulta spesso elevata, per cui anche in questo caso un'attività di addestramento cani precoce avverrebbe su soggetti ancora in parte dipendenti dai genitori (decisamente vulnerabili). D'altra parte, anche rispetto alle attività di ripopolamento dei Fasianidi, attuate soprattutto nel periodo estivo con esemplari giovani, le attività di addestramento cani dovrebbero essere evitate nel corso della delicata fase di ambientamento. Si ritiene, pertanto, che una soluzione di compromesso meno criticabile sotto il profilo tecnico sia quella di posticipare a fine agosto - primi di settembre l'epoca di addestramento cani.

Ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione faunistico-venatoria regionale - Per completare le osservazioni al provvedimento in esame, si ritiene opportuno segnalare a codesta Amministrazione alcune questioni che, hanno assunto considerevole rilevanza, al punto da richiedere un'attenta valutazione.

1. **Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA** - Con legge n. 66 del 6.2.06 l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWa (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto il superamento dell'uso del piombo nelle cartucce, la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracconaggio. Tali obiettivi potranno essere perseguiti più efficacemente prevedendo opportune disposizioni nei prossimi calendari venatori.
2. **Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli Ungulati** - Recenti studi sugli effetti delle munizioni contenenti piombo utilizzate per la caccia agli Ungulati in armi a canna sia liscia che rigata hanno evidenziato seri effetti negativi sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi che ingeriscono le carni degli animali feriti e non recuperati o le interiora abbandonate sul luogo dell'abbattimento. Tale ingestione, anche in quantità assai limitate, determina una forma di intossicazione che può accrescere in maniera significativa il tasso di mortalità nelle popolazioni locali delle specie più sensibili. Inoltre è stata riscontrata una potenziale pericolosità anche per la salute umana a causa della frammentazione dei proiettili. Infatti, l'assunzione da parte dell'uomo avviene perché i frammenti che si trovano nel tessuto muscolare sono di


**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

dimensioni estremamente ridotte o addirittura polverizzati e dunque non vengono rimossi durante la macellazione e il successivo confezionamento delle carni. Pertanto, si suggerisce a codesta Amministrazione di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli Ungulati, oggi facilmente reperibili sul mercato e caratterizzate da prestazioni balistiche e costi simili a quelle tradizionali. Un'auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo nella caccia agli ungulati dovrebbe prevedere l'uso esclusivo di armi a canna rigata, anche per la caccia al cinghiale, poiché allo stato non sono sostanzialmente disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia. D'altra parte questa soluzione comporterebbe vantaggi anche in termini di sicurezza durante l'esercizio venatorio, in quanto i proiettili sparati da armi a canna rigata mostrano una assai minore tendenza a frammentarsi e rimbalzare rispetto alle palle in piombo.

3. **Valutazione d'incidenza della caccia sulla rete Natura 2000** - L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si ritiene vada considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali, al fine di prevenire l'insorgenza di problemi che, tra l'altro, potrebbero rappresentare un ostacolo per lo svolgimento della stessa attività di caccia.

Restando a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


(Dott. Silvano Tosso)ST/ir
Rif. Int. 19883/2010

**REGIONE DEL VENETO****CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2010-2011****1. Preapertura**

Nelle giornate 1 e 2 settembre 2010 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Tortora (*Streptopelia turtur*).

Nelle giornate 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

- 1) Merlo (*Turdus merula*)
- 2) Tortora (*Streptopelia turtur*)
- 3) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- 4) Gazza (*Pica pica*)
- 5) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
- 6) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

2. Apertura generale

Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 3, 9 e 10, nell'arco temporale che va dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

- a) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010:
 - 1) Starna (*Perdix perdix*)
 - 2) Fagiano (*Phasianus colchicus*)
 - 3) Allodola (*Alauda arvensis*)
 - 4) Beccaccia (*Scolopax rusticula*)
 - 5) Quaglia (*Coturnix coturnix*)

- b) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 20 dicembre 2010:
 - 1) Tortora (*Streptopelia turtur*)

- c) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 23 dicembre 2010:
 - 1) Merlo (*Turdus merula*);

- d) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 24 gennaio 2011:
 - 1) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
 - 2) Gazza (*Pica pica*)

- 3) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
 - 4) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
- e) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011:
- 1) Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 - 2) Folaga (*Fulica atra*)
 - 3) Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
 - 4) Alzavola (*Anas crecca*)
 - 5) Mestolone (*Anas clypeata*)
 - 6) Moriglione (*Aythya ferina*)
 - 7) Cesena (*Turdus pilaris*)
 - 8) Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
 - 9) Tordo sassello (*Turdus iliacus*)
 - 10) Canapiglia (*Anas strepera*)
 - 11) Porciglione (*Rallus aquaticus*)
 - 12) Fischione (*Anas penelope*)
 - 13) Codone (*Anas acuta*)
 - 14) Marzaiola (*Anas querquedula*)
 - 15) Moretta (*Aythya fuligula*)
 - 16) Combattente (*Philomachus pugnax*)
 - 17) Beccaccino (*Gallinago gallinago*)
 - 18) Colombaccio (*Columba palumbus*)
 - 19) Frullino (*Lymnocyptes minimus*)
 - 20) Pavoncella (*Vanellus vanellus*)
 - 21) Volpe (*Vulpes vulpes*)
- f) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 29 novembre 2010:
- 1) Lepre comune (*Lepus europaeus*)
 - 2) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- g) Specie cacciabile dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010 esclusivamente nelle Aziende agri-turistico-venatorie:
- 1) Pernice rossa (*Alectoris rufa*)
- h) Specie cacciabili dal 2 ottobre al 29 novembre 2010, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 4. :
- 1) Daino (*Dama Dama*)
 - 2) Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*)
 - 3) Capriolo (*Capreolus capreolus*)
 - 4) Cervo (*Cervus elaphus*)
 - 5) Muflone (*Ovis musimon*)
 - 6) Lepre bianca (*Lepus timidus*)
 - 7) Pernice bianca (*Lagopus mutus*)
 - 8) Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*)
 - 9) Coturnice (*Alectoris graeca*)

3. Caccia alla fauna stanziale: disposizioni a livello provinciale

Per la caccia alla fauna stanziale si applicano le seguenti disposizioni a livello provinciale:

PROVINCIA	A.T.C.	Disposizioni a livello provinciale
Padova	ATC 3	Giornate settimanali ammesse: mercoledì, sabato e domenica
	ATC 1, ATC 2, ATC 4, ATC 5	Giornate settimanali ammesse: dal 19/9 al 17/10: mercoledì, sabato e domenica dal 18/10 a fine periodo ammesso: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica
Rovigo	Tutti gli ATC	La caccia alla fauna stanziale viene realizzata sulla base di piani di prelievo sperimentali approvati dalla Provincia di Rovigo, da predisporre previo censimento o stima della consistenza faunistica e con verifica dei dati relativi ai prelievi effettuati al termine della stagione venatoria. Ai fini della realizzazione dei piani di prelievo è disposta l'elevazione a 8 capi del carniere massimo stagionale alla lepre, fermo restando il limite giornaliero di 1 capo. L'orario della giornata venatoria dal 19.09.2010 al 05.10.2010 è fissato in via sperimentale dalle ore 07.00 alle ore 13.00 limitatamente alla specie lepre.
Treviso	Tutti gli ATC	Giornate settimanali ammesse: mercoledì e domenica
Venezia	ATC 1, ATC 2	Giornate settimanali ammesse: mercoledì, sabato e domenica

4. Caccia di selezione agli ungulati

La caccia di selezione agli ungulati è regolamentata dalla Delibera di Giunta regionale n. 1088 del 23.03.2010. Con successiva Delibera di Giunta regionale verranno emanate specifiche disposizioni per la gestione, anche a fini venatori, della specie cinghiale.

5. Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

6. Orario della giornata venatoria

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3 l'orario della giornata venatoria è così determinato:

		Inizio	Termine
Agosto 2010	dal 1° al 15	5.15 ora legale	21.30
	dal 16 al 30	5.30 ora legale	21.00
Settembre 2010	dal 1° al 15	5.45 ora legale	19.30
	dal 16 al 30	6.00 ora legale	19.15

			Inizio	Termine
Ottobre	2010	dal 2 al 14	6.15 ora legale	18.45
		dal 16 al 30	6.30 ora legale	18.15
		31 ottobre	5.45 ora solare	17.00
Novembre	2010	dal 1° al 15	6.00 ora solare	16.45
		dal 17 al 29	6.15 ora solare	16.30
Dicembre	2010	dal 1° al 15	6.30 ora solare	16.30
		dal 16 al 30	6.45 ora solare	16.30
Gennaio	2011	dal 1° al 15	6.45 ora solare	16.45
		dal 16 al 31	6.45 ora solare	17.00

7. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3 e ai successivi punti 8, 9 e 10 nonché avuto riguardo alle specie elencate nel presente calendario, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

- selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali; per la lepre, 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali;
- selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 codoni, 10 canapiglie, 5 morette e 5 combattenti) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 codoni, 50 canapiglie, 15 morette e 15 combattenti); per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

8. Carniere in preapertura per le specie merlo e tortora

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010) per la specie merlo è pari a 5 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 1, 2, 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010) per la specie tortora è pari a 10 capi.

9. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 7 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:

- fagiano (*Phasianus colchicus*) : 10 capi giornalieri 100 capi stagionali
- starna (*Perdix perdix*): : 5 capi giornalieri 50 capi stagionali
- lepre comune (*Lepus europaeus*) : 3 capi giornalieri 15 capi stagionali.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 7 lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2011.

10. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento, appartenenti alle specie quaglia, fagiano, lepre, starna e pernice rossa, con esclusione del cinghiale e della selvaggina migratoria. Il prelievo è consentito

dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carriera.

11. Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

12. Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché fatte salve le ulteriori limitazioni di cui all'Allegato D alla L.R. 1/2007, già applicative dei vincoli di cui allo stesso Decreto ministeriale, nel corso della stagione venatoria 2010/2011 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:

- a) l'esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al punto 2., con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- d) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*), Combattente (*Philomachus pugnax*) e Pernice bianca (*Lagopus mutus*), fatte salve, limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tale specie; ai fini di tale ultima disposizione, si da atto che compete alle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o parzialmente nella Zona faunistica delle Alpi l'autorizzazione di piani di prelievo alla specie Pernice bianca sulla base delle valutazioni e prescrizioni concernenti tale specie contenute nell'Allegato D al Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- e) lo svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- f) l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Anas ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);

g) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati:

MACROAREA	PROVINCIA	GIORNATE SETTIMANALI
Zona faunistica delle Alpi e pianura con l'esclusione del territorio lagunare e vallivo	BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI	sabato e domenica
Delta del Po	RO	mercoledì e sabato
Laguna Sud di Venezia	PD e VE	giovedì e domenica
Laguna Nord di Venezia	VE	mercoledì e sabato
Laguna di Caorle	VE	giovedì e domenica

13. Altre disposizioni

- a) L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della L.R. 50/93;
- b) l'utilizzo del piccione *Columba livia* quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili già precisati per la stagione venatoria 2009/2010 con DGR n. 3874 del 15.12.2009;
- c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;
- d) gli interventi di foraggiamento dell'avifauna acquatica nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale, in particolare conformemente a quanto disposto dall'articolo 28 del Regolamento di attuazione e dai disciplinari provinciali sulla base dei contenuti del Programma di conservazione e ripristino ambientale di cui all'articolo 33 punto 5 del Regolamento del PFVR.